



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 144
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.

Procedura Sanzionatoria.

Aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.
Decreto del Ministero della Giustizia del 17 dicembre 2008 ⁽¹⁾.

Con il D. M. di cui all'oggetto - emanato in attuazione dell'art. 195, comma 3, C.d.S. - è stato disposto l'adeguamento, degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle norme del Codice della Strada, per il biennio 2009 - 2010.

Le nuove sanzioni - riportate nelle tabelle allegate - saranno applicabili a far data dal

1° gennaio 2009

Come noto, tale incremento è esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni della Legge n. 727/78 ⁽²⁾, mentre quelli relativi alle violazioni della Legge n. 298/74 ⁽³⁾ rimangono invariati.

Nelle tabelle, allegate alla presente circolare del Corpo, vengono indicati i nuovi limiti edittali - oggetto di adeguamento o meno - rammentando come la somma da indicare a verbale - nei casi in cui il pagamento in misura ridotta sia consentito - risulti pari a quella del minimo edittale.

Si rammenta come il Ministero dell'Interno ⁽⁴⁾ abbia precisato che: *“l'arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti da codice. Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, C.d.S. (metà del massimo edittale) o quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, C.d.S. (metà del massimo edittale) o la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, C.d.S. (un quarto della sanzione indicata al comma 2). L'importo di tali somme, qualora presenti valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro”*.

Si raccomanda di apportare le indicate variazioni - sia al prontuario fornito in dotazione individuale, sia alla modulistica relativa al C.d.S. attualmente in uso - qualora necessario.

La circolare del Corpo n. 1/07 è revocata.

./SG/ML/RB

Addi, 31/12/2008

F.to IL COMANDANTE
Famigli

(1) G.U. n. 303 del 30/12/2008.

(2) “Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e s.m.i., relativo all'istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.” (G.U. n. 328 del 23/11/1978).

(3) “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada” (G. U. n. 200 del 31/07/1974).

(4) Circolare n. 300/A/1/57642/101/3/3/14 del 29/12/06.

SANZIONI NON SOGGETTE AD AGGIORNAMENTO IMPORTO**CODICE DELLA STRADA (D.L.vo n° 285/92)**

ARTICOLO	MINIMO	MASSIMO
<i>117 - comma 5</i>	€ 148,00	€ 594,00
<i>123 - comma 11</i>	€ 10.000,00	€ 15.000,00
<i>123 - comma 11 bis</i>	€ 10.000,00	€ 15.000,00
<i>142 - commi 9</i>	€ 370,00	€ 1.485,00
<i>142 - comma 9 bis</i>	€ 500,00	€ 2.000,00
<i>157 - comma 7 bis</i>	€ 200,00	€ 400,00
<i>170 - comma 6 bis</i>	€ 148,00	€ 594,00
<i>173 - comma 3 bis</i>	€ 148,00	€ 594,00

TRASPORTO MERCI (LEGGE N. 298/74)

SANZIONI		
MINIMO	MASSIMO	P.M.R.
€ 2,00	€ 10,00	€ 3,33
€ 2,00	€ 25,00	€ 4,00
€ 15,00	€ 51,00	€ 17,00
€ 25,00	€ 51,00	€ 17,00
€ 51,00	€ 103,00	€ 34,33
€ 51,00	€ 154,00	€ 51,33
€ 309,00	€ 929,00	€ 309,67
€ 1.549,00	€ 9.296,00	Non consentito
€ 2.065,00	€ 12.394,00	Non consentito

TABELLE DI AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI

CODICE DELLA STRADA (D.L.vo n° 285/92)

SANZIONI IN VIGORE DAL 1/1/2007 AL 31/12/2008		SANZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 22,00	€ 88,00	€ 23,00	€ 92,00
€ 35,00	€ 143,00	€ 37,00	€ 150,00
€ 36,00	€ 148,00	€ 38,00	€ 155,00
€ 67,00	€ 271,00	€ 70,00	€ 285,00
€ 70,00	€ 285,00	€ 74,00	€ 299,00
€ 73,00	€ 290,00	€ 77,00	€ 305,00
€ 74,00	€ 296,00	€ 78,00	€ 311,00
€ 136,00	€ 543,00	€ 143,00	€ 570,00
€ 137,00	€ 549,00	€ 144,00	€ 576,00
€ 143,00	€ 570,00	€ 150,00	€ 599,00
€ 148,00	€ 594,00	€ 155,00	€ 624,00
€ 250,00	€ 1.000,00	€ 263,00	€ 1.050,00
€ 259,00	€ 1.036,00	€ 272,00	€ 1.088,00
€ 281,00	€ 1.123,00	€ 295,00	€ 1.179,00
€ 292,00	€ 1.169,00	€ 307,00	€ 1.227,00
€ 311,00	€ 1.555,00	€ 327,00	€ 1.633,00
€ 339,00	€ 1.358,00	€ 356,00	€ 1.426,00
€ 355,00	€ 1.427,00	€ 373,00	€ 1.498,00
€ 370,00	€ 1.485,00	€ 389,00	€ 1.559,00
€ 516,00	€ 2.065,00	€ 542,00	€ 2.168,00
€ 584,00	€ 2.338,00	€ 613,00	€ 2.455,00
€ 622,00	€ 3.111,00	€ 653,00	€ 3.267,00
€ 675,00	€ 2.714,00	€ 709,00	€ 2.850,00
€ 680,00	€ 2.723,00	€ 714,00	€ 2.859,00
€ 681,00	€ 2.749,00	€ 715,00	€ 2.886,00
€ 708,00	€ 2.834,00	€ 743,00	€ 2.976,00
€ 713,00	€ 2.853,00	€ 749,00	€ 2.996,00
€ 742,00	€ 2.970,00	€ 779,00	€ 3.119,00
€ 829,00	€ 3.315,00	€ 870,00	€ 3.481,00
€ 1.036,00	€ 10.360,00	€ 1.088,00	€ 10.878,00
€ 1.169,00	€ 4.678,00	€ 1.227,00	€ 4.912,00
€ 1.554,00	€ 6.216,00	€ 1.632,00	€ 6.527,00
€ 1.605,00	€ 6.420,00	€ 1.685,00	€ 6.741,00
€ 1.685,00	€ 6.741,00	€ 1.769,00	€ 7.078,00
€ 1.754,00	€ 7.018,00	€ 1.842,00	€ 7.369,00
€ 2.338,00	€ 9.357,00	€ 2.455,00	€ 9.825,00
€ 4.144,00	€ 16.576,00	€ 4.351,00	€ 17.405,00

CRONOTACHIGRAFO (LEGGE N. 727/78)

SANZIONI IN VIGORE DAL 1/1/2007 AL 31/12/2008		SANZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009	
MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
€ 45,00	€ 88,00	€ 47,00	€ 92,00
€ 88,00	€ 178,00	€ 92,00	€ 187,00
€ 111,00	€ 222,00	€ 117,00	€ 233,00